

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)760

Vol. 1978/0276

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 760 def.

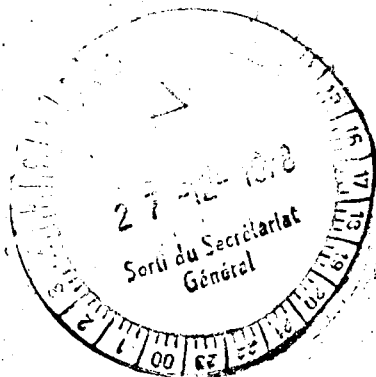
Bruxelles, 20 dicembre 1978

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Gennaio 1979

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 760 def.

RELAZIONE

Il 23 settembre 1978 la Comunità e la Spagna hanno firmato un accordo quadro relativo alla pesca. In seguito ad uno scambio di lettere tra le due parti questo accordo è stato messo in vigore a titolo provvisorio nell'attesa della sua conclusione e della sua ratifica. La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in questo senso.

In base alle prescrizioni dell'accordo suddetto, le due parti si sono consultate sulle rispettive possibilità di pesca nelle acque della controparte durante il quarto trimestre del 1978. I risultati di queste consultazioni sono stati convalidati dalla Commissione tramite l'adozione del regolamento n°2327/78 del 4 ottobre 1978.

La validità di questo regolamento espira il 31 Dicembre 1978. Le due parti si sono recentemente consultate due volte, per definire il regime, che deve sostituirlo a partire dal 1° gennaio 1979. Queste consultazioni non hanno peraltro permesso di definire un accordo. Esse saranno quindi riprese all'inizio del mese di gennaio.

Durante il periodo posteriore all'instaurazione della zona di pesca Comunitaria; i regolamenti del Consiglio hanno autorizzato a più riprese, nei limiti compatibili con gli imperativi di una politica di conservazione, i pescatori spagnoli ad esercitare la loro attività nella zona suddetta. La negoziazione di un accordo quadro relativo alla pesca consacra la volontà delle due parti di rispettare il principio di queste possibilità. Un'interruzione di tali possibilità comprometterebbe, nella situazione attuale, la firma e la conclusione dell'accordo quadro. Allo scopo di evitare questa interruzione, si invita il Consiglio ad adottare il regolamento proposto in allegato.

del

che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Gennaio 1979

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni riguardanti alcuni aspetti esterni ed interni della politica comune in materia di pesca;

considerando che la Comunità e la Spagna hanno negoziato un accordo quadro sulla pesca;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta per realizzare l'accordo suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n°2327/78 del Consiglio del 4 Ottobre 1978, che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° Ottobre al 31 dicembre 1978 (1), autorizza le navi spagnole a pescare nella zona di pesca della Comunità fino al 31 dicembre 1978;

considerando che delle consultazioni hanno luogo attualmente tra la delegazione della Comunità e quella della Spagna per quanto concerne le rispettive possibilità di pesca durante il 1979;

(1) G.U. n°L 280 del 5-10.1978, pagina 16

considerando l'opportunità di evitare l'interruzione delle attività di pesca rispettivo nell'attesa della conclusione delle consultazioni sudetto;

considerando che, per evitare l'interruzione della pesca da parte delle navi spagnole nella zona di pesca della Comunità, é necessario prendere misure adeguate prima del 1° gennaio 1979;

considerando che, per rispettare il termine suddetto, é necessario adottare queste misure a titolo provvisorio in base all'articolo 103 del trattato;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 1979 nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia marine e che formano oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
2. Le licenze in vigore il 31 dicembre 1978 restano in vigore fino al 31 Gennaio 1979, fatta salva l'applicazione del paragrafo 3.
3. Le licenze, di cui tratta il paragrafo 2, possono essere annullate in vista del rilascio di nuove licenze fino a concorrenza del numero indicato al punto 2 dell'allegato I. L'annullamento decorre dal giorno in cui esse sono state restituite alla Commissione. Le domande di nuove licenze devono essere presentate al più tardi dieci giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità.

Articolo 3

1. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza.
2. Tuttavia, per la pesca di cui all'allegato I, punto 2, lettere b), c) e d), può essere rilasciata su richiesta una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza.

Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco di un numero di navi non superiore a quello fissato nell'allegato I, punto 2, ultima colonna, ed indicano per quali navi è chiesta una licenza di gruppo, nonché eventualmente la relativa durata di validità.

3. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato II. Tali condizioni sono parte integrante della licenza.

Per la pesca del tonno devono essere rispettati soltanto i punti 1 e 2 di tali condizioni speciali.

4. Le navi che esercitano la pesca in conformità del presente regolamento possono detenere unicamente una licenza.

Articolo 4

1. La validità delle licenze scade non appena sia constatato che i quantitativi, di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti.
2. Nessuna licenza è rilasciata per 3 mesi ai capitani delle navi, che non hanno adempito agli obblighi del presente regolamento.

./.

Articolo 5

1. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza per la pesca prevista all'allegato I, punto 2, lettera a) devono comunicare alla Commissione, tramite una stazione radio degli Stati membri, le informazioni specificate nella licenza stessa.
2. Per gli altri tipi di pesca, tranne la pesca del tonno, le licenze possono essere invalidate se la Commissione non dispone il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese dei dati, comunicati dalle competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ogni porto durante la quindicina precedente.

Articolo 6

1. In occasione della pesca del nasello, le catture accessorie di merluzzi bianchi, di eglefini, di merlani, di merluzzi gialli e carbonari non possono superare complessivamente il 3 %, quelle di clupeidi e di scampi (*Nephrops norvegicus*) complessivamente il 5 % delle catture globali che si trovano a bordo della nave. Le catture accessorie di sogliole e di passere di mare sono vietate.
2. Le catture accessorie effettuate in occasione della pesca della sardina non devono superare, per ogni nave, il 10 % di suri in peso del volume globale o di qualsiasi campione di almeno 100 kg di pesce constatato a bordo, dopo cernita, nella stiva della nave; esse non possono comprendere pesci di altre specie né invertebrati.
3. Le navi esercenti la pesca del tonno non possono pescare o avere a bordo prodotti della pesca diversi dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva.

Articolo 7

1. E vietata la pesca con reti da imbocco.
2. Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate

3. Tuttavia le navi esercenti la pesca del tonno tramite esca viva possono avere a bordo gli attrezzo da pesca necessari a tale scopo.

Articolo 8

1. La pesca non può essere esercitata in una zona all'interno delle divisioni CIEM VI e VII situata a sud di 56°30' latitudine nord, ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50°30' latitudine nord.

2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 2, lettera d), non può essere esercitata ad est di 1° 48' ovest.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° gennaio 1978 al 31 gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

1. Quote di pesca per il periodo dal 1° - 31 gennaio 1979 :

Specie	Divisioni CIEM	Quantitativi (in tonnellate)
Nasello	VI VII VIII	176 600 - 724
Altre specie costituenti catture accessorie della pesca del nasello in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1	VI VII VIII	352 1.200 1.448

2. Numero di licenze che possono essere rilasciate per le varie divisioni CIEM

Tipo di pesca	Divisioni CIEM	Numero di licenze	Elenco completo delle navi
a) Navi per la pesca al nasello	VI VII VIII	37 (1) 104 (1) 99 (1)	— — —
b) Navi per la pesca delle sardine (navi per la pesca al cianciolo sotto 100 tsl)	VIII	40	71
c) Palangresi sotto 100 tsl	VIII a)	10	17
d) Pesca da navi non eccedenti 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII	50	60
e) Navi per la pesca dei tonni	VI, VII, VIII	nessuna limitazione	

(1) Cifra fissata sulla base di una nave tipo avente potenza al freno uguale a 700 CV (BHP).

Per le navi di potenza diversa si applicano i seguenti tassi di conversione :

Potenza	Coefficiente
inferiore a 300 CV	0,57
uguale o superiore a 300 CV ma inferiore a 400 CV	0,76
uguale o superiore a 400 CV ma inferiore a 500 CV	0,85
uguale o superiore a 500 CV ma inferiore a 600 CV	0,90
uguale o superiore a 600 CV ma inferiore a 700 CV	0,96
uguale o superiore a 700 CV ma inferiore a 800 CV	1,00
uguale o superiore a 800 CV ma inferiore a 1 000 CV	1,07
uguale o superiore a 1 000 CV ma non superiore a 1 200 CV	1,11
superiore a 1 200 CV	2,25
palangresi diversi da quelli di cui sub 2 c)	0,33

ALLEGATO II

Condizioni speciali

1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave.
2. Le lettere e cifre di immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.

Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.

3. I seguenti particolari devono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :

- 3.1. i quantitativi catturati, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- 3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca ;
- 3.3. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;
- 3.4. il metodo di pesca utilizzato.

4. Diverse informazioni devono essere comunicate dalle navi munita di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex 21877 Comeu) tramite una delle stazioni radio menzionate al punto 6.2 e secondo lo scadenziario seguente :

- 4.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda sino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
- 4.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;
- 4.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite sub 4.1 e 4.2 ;
- 4.4. al momento di ogni ingresso in un porto della Comunità ;
- 4.5. al momento di ogni uscita da un porto della Comunità ;
- 4.6. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso della nave nelle zone di cui sub 4.1 o a decorrere dalla data di uscita dal porto di cui sub 4.5.

5. Le informazioni di cui al punto 4 devono comprendere i seguenti dati :

- 5.1. la data, l'ora e la posizione geografica nonché il riquadro CIEM ;
- 5.2. i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- 5.3. i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- 5.4. il riquadro CIEM nel quale sono state effettuate le catture ;
- 5.5. i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie.

6. Le comunicazioni previste al punto 5 devono essere trasmesse secondo le condizioni seguenti :

6.1. Ogni messaggio riferito alla licenza deve essere preceduto dal termine di codice « Pêcheur Brussels ».

6.2. Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione radio indicata nell'elenco che segue :

<i>Nome della stazione radio</i>	<i>Segnale di chiamata</i>
N. FORELAND	GNF
HUMBER	GKZ
CULLERCOATS	GCC
WICK	GKR
OBAN	GNE
PORTPATRICK	GPK
ANGLESEY	GLV
ILFRACOMBE	GIL
NITON	GNI
STONEHAVEN	GND
PORTSHEAD	GKA
	GKB
	GKC
LAND'S END	GLD
VALENTIA	EJK
MALIN HEAD	EJM
BOULOGNE	FFB
BREST	FFU
ST. NAZAIRE	FFO
BORDEAUX-ARCACHON	FFC

6.3. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave munita di licenza, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

6.4. Contenuto delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse in virtù della licenza secondo lo scadenziario previsto al punto 4 devono comprendere, tenuto conto dei dati previsti al punto 5, gli elementi seguenti :

- il termine di codice « Pêcheur Brussels » ;
- il nome della nave ;
- l'indicativo radio ;
- le lettere e cifre esterne di identificazione ;
- il numero della licenza ;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;
- l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati sub 4 ;
- la posizione geografica e il riquadro CIEM ;
- i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 6.5 ;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
- i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie ;
- il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;
- il nome del comandante.

6.5. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 6.4:

- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
 - B: nasello (*Merluccius merluccius*)
 - C: ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
 - D: merluzzo (*Gadus morhua*)
 - E: eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
 - F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
 - G: sgombro (*Scomber scombrus*)
 - H: suro (*Trachurus trachurus*)
 - I: pesce sorcio (*Coryphaenoides rupestris*)
 - J: merluzzo carbonato (*Pollachius virens*)
 - K: merlano (*Merlangius merlangus*)
 - L: aringa (*Clupea harengus*)
 - M: cicerello (*Ammodytes* sp.)
 - N: spratto (*Clupea sprattus*)
 - O: passera (*Pleuronectes platessa*)
 - P: merluzzo norvegese (*Trisopterus esmarkii*)
 - Q: molva (*Molva molva*)
 - R: altri
 - S: gamberetti (*Penaeidae*)
 - T: acciughe (*Engraulis encrasicolus*)
-